

VADEMECUM SCUOLA

Guida sull'inclusione scolastica

Disabilità – Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)



*La saggezza è saper stare con la differenza
senza voler eliminare la differenza*
Gregory Bateson

Introduzione

Il principio di inclusione scolastica prefigura una rete di relazioni e competenze chiarite da leggi, norme, regolamenti tra cui non è facile districarsi.

Noi genitori di bambini con disabilità o con disturbi di apprendimento o, più in generale, con difficoltà, spesso ci troviamo di fronte a stretti meandri burocratici che molto spesso potrebbero essere facilmente bypassati se solo fossero chiare le procedure necessarie per approdare ai servizi a cui nostro figlio, studente con disabilità, ha diritto.

Questo vademecum si prefigge non solo di fungere da “guida” almeno per il primo approccio alla scuola, ma anche di chiarire, seppur non certo in maniera esaustiva, molti dei dubbi che spesso ci affliggono e vuole essere un semplice aiuto per intraprendere il rapporto scuola-famiglia nel modo più consapevole e fruttuoso possibile.

Partendo dalla guida curata dall’Associazione Italiana Persone Down¹ e pubblicata on line, questo lavoro è stato rielaborato e integrato con informazioni, aggiornamenti e riferimenti che ci sembravano utili.

Alla fine abbiamo completato il nostro vademecum con una sitografia di riferimento relativa sia alle sigle nazionali sia ad enti e strutture che si interessano di supporto e riabilitazione, sia associazioni di volontariato, sportive e culturali.

¹ AIPD - Associazione Italiana Persone Down, <https://aipd.it/scuola/>

LA DISABILITÀ

ISCRIVERSI A SCUOLA

Come tutti gli altri studenti, gli alunni con disabilità che vivono in Italia devono iscriversi entro il termine fissato dalle annuali Circolari Ministeriali.

Le famiglie degli alunni con disabilità devono completare l'iscrizione portando a scuola copia di:

1. Certificazione di disabilità della legge n° 104 del 1992
2. Diagnosi Funzionale (solo fino all'a.s. 2019/2020)

Con questi documenti la scuola può garantire in tempo tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità: insegnante di sostegno, Assistente, PEI, ecc.

INCLUSIONE SCOLASTICA

In Italia tutti gli alunni con disabilità frequentano le scuole comuni.

Dal 1977, infatti, sono chiuse quasi tutte le scuole "speciali" frequentate solamente da alunni con disabilità. Per permettere l'inclusione degli alunni con disabilità, la scuola deve garantire risorse specifiche e aggiuntive, in base alle necessità di ciascun alunno, in particolare:

1. Insegnante di sostegno specializzato;
2. Assistente per l'autonomia e la comunicazione;
3. Assistente di base (igiene personale con rispetto del genere dell'alunno, spostamenti all'interno della scuola).

Gli studenti con disabilità possono anche:

1. Avere più tempo per fare le prove di verifica;
2. Seguire dei programmi personalizzati, anche diversi da quelli dei compagni;
3. Fare prove di verifica diverse da quelle dei compagni: prove equipollenti o prove differenziate.

I GRUPPI DI LAVORO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: *GLI E GLHO*

Quando ci sono alunni con disabilità ogni scuola deve attivare dei gruppi di lavoro che si incontrano periodicamente durante l'anno per programmare e verificare il percorso di inclusione di tali alunni.

Due sono i gruppi da attivare:

1. Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO o GLH);
2. Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI).

1. Il **Gruppo di Lavoro Handicap Operativo** (GLHO o GLH) è il nome che viene utilizzato per consuetudine per indicare il gruppo che programma e verifica il percorso scolastico del singolo

alunno con disabilità.

Devono far parte di questo gruppo:

- Il Dirigente Scolastico o una persona da lui delegata;
- Tutti gli insegnanti della classe (sia di sostegno che curricolari);
- I genitori dell'alunno;
- Gli operatori socio-sanitari e/o i terapisti della ASL (o di un centro accreditato presso la ASL) che seguono l'alunno;
- Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o i collaboratori scolastici che sono eventualmente coinvolti nel progetto d'inclusione dell'alunno.

La scuola può invitare a far parte del GLHO qualunque altra persona che conosce l'alunno al di fuori della scuola e che può essere utile al lavoro del gruppo in un'ottica di condivisione di obiettivi e strategie. I genitori, se lo vogliono, devono quindi chiedere al Dirigente Scolastico di convocare anche queste persone.

Il GLHO deve essere convocato dal Dirigente Scolastico almeno 3 volte l'anno per programmare e verificare il percorso scolastico dell'alunno e redigere e verificare il PEI (Piano Educativo Individualizzato).

I genitori però possono sempre chiedere al Dirigente Scolastico di convocare altre riunioni del GLHO quando pensano sia necessario.

2. Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d'indirizzo di tutta la scuola per favorire l'inclusione di tutti i suoi alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Gli alunni con BES sono gli alunni che possono avere:

- Una Disabilità certificata come prevede la legge n° 104 del 1992 (per es. la sindrome di Down, l'autismo, la cecità, ecc.)
- Un Disturbo Specifico d'Apprendimento (DSA) certificato come prevede la legge n° 170 del 2010 (dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia)
- Uno svantaggio sociale, economico, linguistico o culturale individuato direttamente dagli insegnanti di ogni classe, anche solo per un periodo di tempo limitato (per es. alunni stranieri da poco arrivati in Italia e che non conoscono bene l'italiano, alunni con disagio sociale o familiare, ecc.).

Per svolgere il suo lavoro, il GLI è composto dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti degli insegnanti, dai collaboratori scolastici e da esperti della ASL.

Quando il GLI deve definire e attuare il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) si avvale anche della presenza di rappresentanti di genitori, studenti, associazioni e altre istituzioni del territorio. Siccome il Piano Annuale per l'Inclusività è parte integrante del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è da presumere che il GLI al completo venga convocato frequentemente, sin dall'inizio dell'anno scolastico. Pertanto è necessario che i dirigenti scolastici provvedano non solo all'individuazione dei rappresentanti del personale scolastico e della ASL, ma anche di genitori e studenti, preferibilmente tramite elezione, nonché a chiedere la designazione dei rappresentanti dei vari enti pubblici e privati del territorio.

IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: *PTOF*

Il PTOF è l'acronimo di *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*: questo è il documento programmatico e informativo più importante per ogni istituto.

Al suo interno è riportata la strategia educativa e formativa dell'istituto stesso, basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, professionali, territoriali o economiche.

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ: *PAI*

Il PAI è un documento che inquadra lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.

È riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Esso è parte integrante del PTOF, in quanto aspetto fondamentale dell'offerta formativa della scuola.

Pertanto viene predisposto dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al completo, ma approvato come parte del PTOF (Piano Triennale di Offerta Formativa) che viene elaborato nel suo complesso dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d'istituto. Viene rinnovato ogni anno e solitamente approvato dal collegio docenti a giugno (conclusione anno) o a settembre (inizio anno).

I DOCUMENTI NECESSARI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Per la documentazione occorre distinguere tra:

- A. Il periodo che va fino al 31 dicembre 2018 (anno scolastico 2018/19), in cui si continuerà ad applicare la vecchia normativa,
- B. Il periodo successivo al 1 gennaio 2019 (anno scolastico 2019/20), in cui si applicherà la nuova normativa introdotta dagli artt. 5-10 del D.Lgs. n° 66/17.

B. NUOVA NORMATIVA (dall'1/1/2019)

La certificazione di persona con disabilità

L'accertamento della disabilità è effettuato dalla commissione medico-legale già prevista dalla normativa che per le persone in età evolutiva è così ricomposta:

- un medico legale che la presiede
- due medici specialisti scelti tra pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute dell'alunno (novità introdotta dal D.Lgs. n° 66/17, art. 5 comma 2)
- un assistente specialistico (supponiamo possa essere un assistente per l'autonomia e la comunicazione) o un operatore sociale individuati dall'Ente Locale e non dalle ASL come avveniva in precedenza
- un medico dell'INPS

- un medico designato dalle associazioni “storiche” (ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS) secondo la tipologia di disabilità da accertare.

La specifica di “gravità” (secondo il comma 3 dell’articolo 3 della legge n° 104/92) dà diritto a maggiori agevolazioni e benefici: precedenza nelle iscrizioni a scuola, più ore di insegnante di sostegno, permessi al lavoro per i genitori, agevolazioni economiche su alcuni tipi di acquisti, ecc.

La certificazione di gravità va fatta solo una volta nella vita.

Deve essere aggiornata solamente se viene rilasciata con una data di “rivedibilità”.

Per tutti gli alunni con disabilità che hanno una data di rivedibilità, la vecchia certificazione rimane valida fino alla nuova visita che deve essere comunque convocata dall’INPS e non richiesta dalla famiglia.

IMPORTANTE: Solo per le persone con sindrome di Down la *certificazione di persona con handicap in situazione di gravità* può essere rilasciata direttamente dal medico di base. Il medico per fare questa certificazione ha bisogno di vedere la mappa cromosomica (cariotipo) che dimostra che la persona ha la sindrome di Down.

A seguito delle modifiche costituzionali intervenute con la legge costituzionale n° 3/2001 in molte regioni le ASL devono rilasciare un *Certificato per l’Inclusione Scolastica* (CIS) per avere diritto al sostegno e alle altre misure collegate alla certificazione di handicap. Queste diverse procedure regionali dovrebbero essere superate e regolate a livello nazionale dalle nuove Linee guida per la redazione della certificazione e del profilo di Funzionamento per gli alunni con disabilità che il Ministero dovrebbe emanare ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n° 66/17. Riteniamo che i CIS rilasciati dalle ASL non debbano avere più vigore dal momento che la certificazione di disabilità è un livello essenziale la cui procedura deve essere uguale su tutto il territorio nazionale.

La certificazione di disabilità va inviata dalla famiglia a queste diverse istituzioni:

1. alla scuola già al momento della prima iscrizione;
2. al Comune per la redazione del Progetto Individuale;
3. all’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL per la redazione del *Profilo di Funzionamento*.

Il **Profilo di Funzionamento**, nel quale confluiscono la vecchia Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), è una valutazione del funzionamento della persona (corpo e mente) in cui la disabilità non viene vista più come una caratteristica statica e permanente della persona, ma viene vista nel contesto ambientale, culturale, sociale, organizzativo e tecnologico in cui si trova a vivere (per es. a scuola: numero alunni della classe, docente specializzato o meno per il sostegno, formazione sulle didattiche inclusive dei docenti curricolari, presenza o meno degli ausili tecnologici, ecc.). Pertanto laddove siano presenti delle facilitazioni del contesto, una persona sanitarimente certificata come grave (art. 3 comma 3 della l. n° 104/92) potrebbe non esserlo ai fini scolastici e, viceversa, una persona sanitarimente certificata come non grave (art. 3 comma 1 della l. n° 104/92) potrebbe esserlo ai fini scolastici se il contesto presenta barriere ed è quindi sfavorevole. Questa novità è importante ai fini dell’individuazione delle tipologie di sostegni/risorse che devono essere indicati nel Profilo di Funzionamento.

Il Profilo di Funzionamento, sulla base della Certificazione di disabilità, viene redatto:

- dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL composta da:
 - o Medico specialista o esperto della condizione di salute dall'alunno;
 - o neuropsichiatra infantile;
 - o terapeuta della riabilitazione;
 - o assistente sociale o rappresentante dell'ente locale;
- con la collaborazione della famiglia;
- con la partecipazione di un docente della scuola frequentata o cui è iscritto l'alunno.

Nel **Profilo di Funzionamento** devono essere esplicitate le tipologie di risorse che si ritengono necessarie per la realizzazione del PEI (per es. insegnante per il sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, assistente per l'igiene personale, trasporto gratuito, ausili e sussidi didattici, anche accessibili in forma elettronica, necessità di eliminazione delle barriere architettoniche, banchi speciali, ecc.), senza indicarne però la quantità. Il Profilo di Funzionamento deve essere aggiornato al passaggio di ogni ordine o grado scolastico o in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona. Questo documento deve essere inviato dalla famiglia a queste diverse istituzioni:

- al Comune di residenza per la redazione del Progetto Individuale
- alla scuola per la formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato)

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è formulato dal GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) e deve indicare:

- gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare l'inclusione dell'alunno nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e delle autonomie;
- le strategie didattiche e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata e quindi agli obiettivi da raggiungere;
- gli strumenti per garantire l'effettivo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro previste nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado;
- il coordinamento dei diversi interventi ed il loro collegamento con il Progetto Individuale di cui il PEI è parte integrante.

Il PEI non deve più contenere obbligatoriamente il numero delle ore di sostegno, dal momento che il D.Lgs. n° 66/17 abroga parte dell'art. 10 comma 5 della l. n° 122/10 che conteneva tale obbligo. Però, dal momento che l'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 66/17 prevede che il Dirigente Scolastico per proporre la quantificazione delle risorse (per es. numero di ore di sostegno) si avvale dei PEI dei singoli alunni, si ritiene opportuno, se non addirittura necessario, che tale quantificazione continui ad essere inserita nei PEI come indicazione da parte del GLHO.

Il PEI deve essere redatto **all'inizio di ogni anno scolastico** e aggiornato periodicamente nel corso dell'anno.

È da precisare che, dal momento che il Dirigente Scolastico deve avanzare le richieste di risorse umane e materiali in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico, un abbozzo di PEI, con l'indicazione quantitativa delle risorse, deve essere redatto entro maggio dell'anno scolastico precedente al fine di ottenere le risorse per l'inizio del nuovo anno scolastico.

Per gli alunni che si iscrivono al primo anno di ciascun grado di istruzione, tale compito non può essere svolto dal consiglio di classe, ancora non assegnato, ma ogni scuola nella sua autonomia, dovrà provvedere o con le funzioni strumentali per l'inclusione o con il coordinatore per l'inclusione affiancati dalla famiglia, dagli operatori socio sanitari e da un docente dell'ordine scolastico precedente.

I genitori possono chiedere alla scuola di avere copia dei documenti. È una norma generale: il cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia pagando solo le spese di duplicazione (L. 241/90).

«La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

Quando l'interesse del cittadino è evidente e non è previsto l'uso del documento a livello giudiziario, la normativa raccomanda l'accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti.

Parlando di alunni con disabilità a scuola, il principio viene ribadito nelle Linee Guida MIUR per l'integrazione scolastica del 2009 dove, a pag. 19, si legge: «**la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta**».

Ma occorre anche considerare che PEI e PDF sono documenti alla cui redazione collaborano anche i genitori (L. 104/92 art. 12 c. 5), che sottoscrivono il documento e vanno pertanto considerati come "coautori".

I genitori hanno pertanto diritto ad avere una copia del PEI alla fine dell'incontro in cui è stato approvato e in questo caso la richiesta va fatta seduta stante a chi coordina l'incontro.

La scuola può motivare il rifiuto all'accesso con la tutela della privacy?

La norma sulla privacy proibisce alla scuola di diffondere informazioni sensibili, come quelle sulla salute, ed ha lo scopo di tutelare il cittadino, non certo di ostacolarlo.

Le informazioni sulla salute contenute nel PEI sono ben note ai genitori dell'alunno con disabilità visto che sono essi stessi che le hanno consegnate a scuola.

Giustificare il rifiuto con queste motivazioni è scorretto e pretestuoso.

I genitori possono avere copia di questi documenti mentre sono ancora nella fase preparatoria, allo stato di bozze e senza le firme?

Il documento allo stato di bozza non è ancora "atto amministrativo" per cui non si applicano le norme sul diritto di accesso.

La scuola non è pertanto obbligata a consegnare una copia non definitiva alla famiglia ma tutti questi documenti, PDF, PEI e PDP, prevedono l'apporto della famiglia nella loro redazione: si parla di "collaborazione" dei genitori per la disabilità (L. 104/92 art. 12 c. 5), di "raccordo" con la famiglia per i DSA (Linee Guida MIUR sui DSA del 2011, par. 3.1).

Poter consultare, in anticipo e con calma, la bozza proposta dalla scuola è una modalità valida per concretizzare la collaborazione o il raccordo, ed è di sicuro possibile.

Se la scuola rifiuta, può proporre un'altra modalità efficace di collaborazione/raccordo, ma di sicuro non è corretto sottoporre ai genitori dei documenti definitivi senza averli mai consultati.

Può la scuola dichiarare che non rilascia ai genitori la copia del PEI se non accettano di firmarla?

Il PEI va redatto con la collaborazione della famiglia e non può essere imposto in questo modo

(L104/92 art, 12 comma 5) e **i genitori non sono assolutamente tenuti a firmarlo per averne una copia»²**.

L'INSEGNANTE PER IL SOSTEGNO

È un insegnante come gli altri che dovrebbe avere una formazione specifica per insegnare agli alunni con disabilità. Non è l'insegnante del solo alunno con disabilità, ma è un insegnante di tutta la classe.

Infatti è un insegnante in più, **contitolare della classe**, che viene ad essa assegnato proprio per favorire con la sua compresenza e formazione specifica l'inclusione dell'alunno con disabilità, ma insieme a tutti gli altri insegnanti.

Per questa ragione, quando è presente l'alunno con disabilità, non può essere utilizzato dalla scuola per sostituire colleghi assenti, anche se sono della stessa classe.

Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua sostituzione né da parte del docente della classe, né tantomeno da altro docente dell'istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per supplenze brevi, inferiori ai cinque giorni nella scuola primaria ed a quindici nella scuola secondaria di 1° grado, il supplente con la specializzazione e, solo in mancanza di docenti con il titolo, si può ricorrere a supplenti senza titolo.

La stessa nota del 25 agosto 2009 (Prot. n. AOODGPER 12360) sulle istruzioni del conferimento delle supplenze, conferma e chiarisce che l'insegnante di sostegno non è intercambiabile: *"In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia; in caso di esito negativo si ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità e, in subordine, si attingerà alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione"*.

Sappiamo bene che ci sono ancora difficoltà organizzative per "chiamare" i supplenti. Perciò riteniamo che la responsabile collaborazione di tutto il personale sia indispensabile nei casi di emergenza - solo nei casi di emergenza - che si verificano quando, per esempio, il docente di sostegno si assenta nel corso del servizio o all'inizio della mattinata, quando l'alunno disabile è già a scuola.

Ma l'emergenza, in quanto tale, può durare qualche ora o al massimo un giorno. **Perciò è obbligatorio che il procedimento per la nomina del supplente del docente di sostegno sia avviato subito, appena avuta la comunicazione della sua assenza.**

Tutto ciò al fine di tutelare prioritariamente l'alunno diversamente abile ma anche il personale docente e lo stesso dirigente scolastico.

Sottolineiamo infatti che la sostituzione immediata del docente di sostegno con il supplente non solo è rispettosa della normativa vigente in tema di supplenze brevi e di quella relativa al sostegno, ma, al tempo stesso, è l'unica strada percorribile per evitare al personale docente ed al dirigente scolastico responsabilità e rischi derivanti dalla mancata attuazione di suddetta normativa.

Numerosi sono i casi di contenzioso e di pronunciamento dell'autorità giudiziaria in tal senso.

² Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger (a cura di), *Avere copia di PEI e PDP*

http://www.polobianciardigrosseto.it/images/2017.2018/AMBITI/FAQ_B_Avere_copia_di_PEI_e_PDP.pdf

La nuova riforma del sostegno introduce la continuità didattica per l'intero ciclo di studi dell'alunno; questo però varrà solamente per gli insegnanti di ruolo, mentre i precari continueranno a sottostare alle precedenti regole.

Per i docenti a tempo determinato è previsto che il Ministero emani un regolamento sulla base del quale il dirigente scolastico può confermare all'inizio dell'anno scolastico successivo il docente dell'anno precedente, bloccando il posto.

In determinati casi i genitori possono presentare una richiesta alla scuola per chiedere che al proprio figlio venga assegnato lo stesso insegnante di sostegno dell'anno scolastico precedente, è bene specificare però che il Dirigente Scolastico non è obbligato ad accogliere la richiesta.

Fac-simile della richiesta da completare e consegnare a scuola si trova nel sito <http://www.sostegno.org> (richiesta continuità educativo-didattica)

Si ricorda che il modulo, che va inviato al Dirigente scolastico, può essere presentato **unicamente dalla famiglia** (entro fine agosto per la scuola dell'infanzia; entro i primi di settembre per gli altri ordini e gradi di scuola).

È invece immediatamente applicabile il comma 4 dello stesso art. 14 che, “al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico”, richiama l'art. 461 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n° 297/94, secondo il quale un docente non può essere spostato dal posto dopo il 20° giorno dall'inizio dell'anno scolastico.

Il massimo delle ore di sostegno attribuibili al disabile grave art.3 comma 3 sono:

- Scuola dell'infanzia: 25 ore settimanali
- Scuola primaria: 22 ore settimanali + 2 ore di programmazione settimanale
- Scuola secondaria di primo grado: 18 ore settimanali

Altri aspetti legati all'inclusione scolastica riguardano:

- **IL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE:** Le classi che hanno uno o più alunni con disabilità certificata non devono avere più di 20 alunni (e comunque in casi straordinari sono accettate classi con un massimo 22 alunni). Sono invece state abrogate dal 2009 le norme che fissavano un numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe. Per quanto riguarda la numerosità delle classi si deve anche tener conto delle norme relative alla sicurezza, **che impongono dei limiti all'affollamento delle aule**, considerando anche la presenza al loro interno di insegnanti di sostegno ed assistenti. Pertanto si può ricorrere anche a questo tipo di norme per pretendere che non vengano formate classi troppo numerose.
- **TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO:** gli alunni con disabilità hanno diritto anche al trasporto gratuito casa-scuola che deve essere garantito:
 1. dal Comune di residenza per le scuole del Primo ciclo;
 2. dalla Regione, o altro ente locale da essa delegato, per la Scuola Secondaria di Secondo grado.Si ritiene che anche per questo tipo di servizio, in quanto necessario supporto al diritto scolastico, valga la Sentenza della Corte Costituzionale n° 275/16 e perciò gli enti locali non possono vincolare l'attivazione di tale servizio gratuito ai limiti del proprio bilancio.
- **GITE E VISITE DIDATTICHE:** gli alunni con disabilità hanno il diritto a partecipare alle

gite e alle visite didattiche organizzate per la propria classe. La scuola deve organizzare le uscite in modo da garantire la sua partecipazione. Per questo deve prevedere percorsi, mete e trasporti che tengano conto delle difficoltà dell'alunno con disabilità. Se la scuola ritiene necessario, può individuare un accompagnatore in più per l'alunno con disabilità, ma non può chiedere alla famiglia dell'alunno di pagare le spese per l'accompagnatore. La famiglia dell'alunno con disabilità deve pagare la stessa quota che pagano i compagni.

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento: DSA

COSA SONO I DSA?

La Legge 170/2010 riconosce i DSA come Disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Essi possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

I DSA sono:

- **DISLESSIA:** si tratta di un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. In generale una delle difficoltà del bambino dislessico è la lettura e la comprensione di quello che ha letto
- **DISGRAFIA:** Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. **Come per tutti gli altri DSA, anche la disgrafia, per essere definita, tale deve essere DIAGNOSTICATA TALE**

- **DISORTOGRAFIA:** Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. Si caratterizza per una marcata e persistente tendenza a commettere errori di ortografia di tipologia e numerosità diversa anche a seconda del tipo di compito proposto. Nel dettato gli errori sono meno numerosi perché il bambino si concentra proprio sulla correttezza e non sul contenuto. Molto spesso accade che i ragazzi con disortografia sappiano come si scrive una parola ma non riescono a scriverla correttamente in MODO AUTOMATICO
- **DISCALCULIA:** Disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

LA DIAGNOSI DSA

La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. **L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.**

DALLA DIAGNOSI AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Come previsto dalla definizione, il Piano didattico che segue la diagnosi dovrebbe essere *personalizzato* e non standardizzato: infatti non esistono DSA identici benché le diagnosi possano essere simili. L'obiettivo della diagnosi è quello di individuare la difficoltà del bambino e di metterlo nella condizione di avere a disposizione gli strumenti affinché il proprio disturbo non diventi un limite.

Il PDP è un documento che dovrebbe essere redatto nel primo trimestre dell'anno scolastico e contenere tutte le informazioni relative a tutte le strategie che gli insegnanti intendono mettere in atto per favorire il processo di apprendimento degli alunni con DSA.

Se la diagnosi fosse fatta durante l'anno scolastico sarebbe opportuno attuarlo il prima possibile.

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

Nel comma 1 della legge 170/2010 si legge che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

La medesima legge specifica che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

STRUMENTI:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria agli studenti con DSA sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

SITOGRAFIA ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO

[Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Padova](#)

[Associazione Italiana Persone Down](#)

[Vite Vere Down Dadi](#)

[Associazione Viviautismo Padova](#)

[Autismo Padova](#)

[Ente Nazionale Sordi Padova](#)

Famiglie al centro – Progetto Now: <http://www.coopnow.it/famiglie-al-centro/>

[Associazione italiana dislessia](#)

SITOGRAFIA CENTRI SPECIALISTICI DI AIUTO E SUPPORTO ALLA FAMIGLIA E AL BAMBINO (Padova)

[Fondazione Robert Hollman \(deficit visivo\)](#)

[La Nostra Famiglia \(cura e riabilitazione persone con disabilità\)](#)

[Centro Foniatria Padova](#)

[Centro Territoriale di Supporto per le Tecnologie e la Disabilità Padova \(supporto scolastico\)](#)

[Poloblu - Servizi per l'età evolutiva e l'autismo](#)

[Progetto Insieme - Società Cooperativa Sociale e Associazione di Volontariato \(Disabilità\)](#)

[Elenco esperti Erickson](#)

STRUMENTI DIDATTICI

[Leggi X me - Strumenti compensativi informatici](#)

[C-Map - Mappe Concettuali di supporto allo studio \(Programma\)](#)

Software didattico Maestra Ivana: <https://www.ivana.it/jm/software-didattico>

Risorse didattiche utili Maestra Antonella: http://www.maestranonella.it/home_flash.html

Tutti a bordo – dislessia: <http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/>

[Libro Parlato Lions - Audiobiblioteca gratuita per persone con certificazione](#)

Aiuto dislessia: <http://www.aiutodislessia.net/>

ATTIVITÀ LUDICHE, SPORTIVE E RICREATIVE

[Lettura Agevolata - PRESS IN \(Rassegna stampa gratuita dedicata al tema della disabilità\)](#)

[Radio Magica - Ascolto attivo per bambini, ragazzi e famiglie](#)

[Tools For Autism \(TFA – Strumenti per l'autismo\) - Applicazione gratuita](#)

Fiera sulla disabilità - Bologna

Ottavo Giorno - Promozione di attività artistiche di danza e teatro

Baskin - Pallacanestro Noventa Padovana

STEP - Società Terme Euganee Paralimpica

Blukippe - Ginnastica artistica e ritmica

Associazione Apis Campodarsego - Autonomie e tempo libero

ANPHA - Associazione Nuoto per portatori di handicap

Centro Ippico Rovolon - La grande bellezza

Scuola padovana di equitazione - Ippoterapia

BIBLIOGRAFIA

Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger (a cura di), *Avere copia di PEI e PDP*

Flavio Fogarolo, Giancarlo Onger, *Inclusione scolastica: domande e risposte*, Erickson, Trento, 2018
